

Mittente: Sezione Distaccata Di Tribunale di Breno

R.G.: 789-1 /2012/CC

Oggetto: RIGETTO

Data Ricezione: 20 dicembre 2012 11:29:14

Messaggio:

Comunicazione di cancelleria
Sezione: BS

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 789 / 2012-1
Giudice: MOSSI SILVIA
Attore principale: GANGAI ALDO
Conv. principale: CONSORZIO MONTECAMPIONE

Oggetto: RIGETTO
Descrizione: RIGETTATO

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20 dicembre 2012 11:27
Registrato da FALOCCHI PATRIZIA





TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione distaccata di Breno

Il Giudice monocratico

Sul ricorso ex art. 23 c.c. e/o ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato in data 24.11.2012 da LANNA GIUSEPPE, GHISLANZONI MASSIMILIANA, CALABRESE LUIGI, FIORILLO ARMANDO, avv. GANGAI ALDO e Avv. PACCHIOLI ROBERTO in qualità di consorziati del Consorzio Montecampione nei confronti del CONSORZIO MONTECAMPIONE in persona del direttore pro tempore; letti gli atti e i documenti del procedimento;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2012;

premesso come i ricorrenti abbiano domandato in via cautelare la sospensione della delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio adottata in data 4.11.2012 con cui è stato proposto l'inserimento nel bilancio preventivo per l'anno 2013 dell'importo di € 150.000,00 quale contributo di promozione di attività sportiva, ricreativa e culturale da destinarsi a Montecampione Ski Area s.r.l. nonché la sospensione della celebrazione dell'assemblea ordinaria del Consorzio convocata per il 5 gennaio 2013 e della discussione del bilancio preventivo contenente la voce di spesa di cui sopra oltre che l'ordine al presidente di mettere ai voti il bilancio senza la voce relativa alla erogazione di denaro in favore della società Montecampione Ski Area s.r.l.; tanto è stato chiesto in via cautelare e d'urgenza dai ricorrenti nella loro qualità di partecipanti al Consorzio Montecampione sul presupposto della contrarietà della delibera de qua allo Statuto consortile e ai principi ispiratori del Consorzio nonché del pericolo concreto ed attuale che l'assemblea convocata per il prossimo 5 gennaio 2013 approvi indistintamente il bilancio preventivo con l'inserimento di una simile anomala e gravosa voce di spesa oppure, al contrario, non provveda all'approvazione del bilancio esprimendo voto contrario con conseguente paralisi dell'attività del Consorzio per il successivo esercizio;

premesso come si sia costituito il Consorzio Montecampione sostenendo la conformità allo statuto della delibera adottata sul punto in data 4.11.2012 avente il contenuto, a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.

detta della difesa di parte resistente, di una mera proposta con devoluzione all'assemblea consortile della decisione di inserire o meno la spesa di € 150.000,00 a titolo di contributo volontario e senza obbligo giuridico di versamento nei confronti della società Montecampione Ski Area s.r.l., attuale gestore degli impianti di risalita di Montecampione;

ritenuto, preliminarmente, come il ricorso introduttivo proposto in pendenza del giudizio di merito avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio Montecampione adottata il 4.11.2012 vada correttamente qualificato, a parere del giudicante, quale ricorso cautelare atipico d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;

rilevato, in proposito, come il Consorzio Alpiaz Montecampione, in quanto pacificamente costituente associazione non riconosciuta sia disciplinato ex art. 36 c.c. dagli accordi degli associati, che nella specie hanno trovato espressione nello Statuto consortile il quale, pur prevedendo la possibilità per ciascun consorziato di impugnare avanti l'autorità giudiziaria le deliberazioni dell'assemblea, nulla ha stabilito con riguardo alla impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione del Consorzio, organo diverso dall'assemblea; non appare peraltro applicabile nel caso specifico l'art. 23 del c.c., sebbene norma dettata per le associazioni riconosciute la cui disciplina è stata ritenuta applicabile in linea di principio dalla costante giurisprudenza anche alle associazioni non riconosciute in via analogica, in quanto tale disposizione nella sua formulazione contempla la sola impugnativa delle delibere dell'assemblea mentre nel caso specifico l'oggetto della contestazione è la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio; vieppiù, lo stesso contenuto del ricorso e la natura inibitoria delle istanze formulate dai ricorrenti, non strettamente limitate in quanto tali alla sospensione della delibera del 4.11.2012 del consiglio, inducono fondatamente ad inquadrare lo strumento processuale adottato in un contesto più ampio e non strettamente limitato alla impugnativa di una precisa deliberazione;

ritenuta, inoltre, la sussistenza del rapporto di strumentalità tra il ricorso proposto e la causa incardinata nel merito avente ad oggetto la impugnativa della delibera del consiglio di amministrazione del 4.11.2012 i cui effetti il ricorso introduttivo mira a paralizzare mediante l'istanza di immediata sospensione della relativa efficacia e le varie inibitorie richieste dai ricorrenti;

ritenuta, peraltro, la infondatezza del ricorso nel merito;

ritenuto, in punto *fumus boni iuris*, come la delibera approvata dal consiglio in data 4.11.2012 in relazione al preciso punto dell'inserimento nel bilancio preventivo 2013 dell'importo di € 150.000,00 quale contributo di promozione di attività sportiva, culturale e ricreativa, sulla base di una cognizione di tipo sommario, non appaia adottata in contrasto di specifiche disposizioni dello Statuto vincolante i singoli consorziati;

rilevato, in particolare, come la proposta deliberata dal consiglio attenga, quanto all'oggetto, al contenuto e all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 nel quale, se del caso, verrebbe inserita la voce di spesa de qua; la lettura dell'avviso di convocazione del consiglio d'amministrazione inviata ai consiglieri, invero, contiene espresso riferimento all'oggetto principale della discussione costituito dal bilancio di previsione 2013, in ordine al quale è stata poi affrontata in seno al consiglio la questione della opportunità o meno di inserire la proposta di erogazione del contributo tra le numerose voci di spesa previste; va evidenziato, ad ogni modo, il difetto di legittimazione dei ricorrenti, fatta eccezione per l'avv. Pacchioli e Lanna Giuseppe, a sollevare tale contestazione non rivestendo i ricorrenti in questione la qualifica di consiglieri del Consorzio e, quindi, di soggetti che, in quanto destinatari dell'avviso di convocazione, avrebbero avuto interesse ad essere debitamente e tempestivamente informati degli specifici argomenti affrontati nella successiva riunione del consiglio;

ritenuto, quanto alla lamentata violazione dell'art. 15 dello statuto, che stabilisce che il consiglio di amministrazione possa stipulare convenzioni con la p.a. e con privati nonché contratti d'appalto assumendo impegni finanziari fino all'importo di € 80.000,00 e che in caso di impegni di importo maggiore è necessaria una conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei consorziati, come il provvedimento impugnato : 1) non abbia, allo stato, deliberato alcun impegno finanziario a carico del Consorzio essendosi il consiglio, come evincibile dal contenuto della delibera riportata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, limitato a formulare una proposta demandando la decisione sul punto all'assemblea; 2) il tenore della norma statutaria di cui all'art. 15 e il riferimento a convenzioni o a contratti paiono alludere al divieto per il consiglio di decidere in via autonoma senza supporto dell'assemblea gli impegni di spesa di importo superiore al valore di 80.000,00 euro sulla base convenzioni o contratti costituenti la fonte di un preciso obbligo giuridico di pagamento a carico del Consorzio; viceversa, nel caso specifico la voce di spesa proposta dal consiglio avrebbe carattere di contributo su base meramente volontaria e non pare, in quanto tale, costituire oggetto di alcun rapporto obbligatorio sul piano giuridico nei confronti del destinatario;

ritenuto, quanto alla lamentata violazione dell'art. 4 dello statuto in materia di finalità e compiti del Consorzio, come la decisione del consiglio di inserire nel bilancio preventivo, che deve essere ancora discusso ed approvato, una determinata spesa non sia idonea ad integrare alcun atto di gestione concreta del Consorzio rilevante ai sensi dell'art. 4 dello statuto in materia di gestione e manutenzione degli impianti sportivi e di promozione delle attività ricreative culturali e sportive; né il fatto che il consiglio abbia avere proposto la elargizione di un contributo a fondo perduto in favore della società che gestisce gli impianti di risalita in località Montecampione pare integrare violazione dell'art. 4 dello statuto nella parte in cui stabilisce che il Consorzio gestisce a proprie spese e in piena ed esclusiva autonomia i servizi, tra l'altro, di promozione delle attività sportive e ricreative, in difetto di una precisa disposizione che faccia divieto al Consorzio di farsi promotore di iniziative di tal genere anche mediante il versamento di contributi a terzi;

ritenuto, quanto alla pretesa violazione dell'art. 1 dello statuto per il fatto che gli impianti sciistici che si andrebbero ad agevolare sarebbero collocati in parte al di fuori dell'ambito territoriale del Consorzio, si sottolinea ancora una volta il carattere di mera proposta della decisione adottata dal consiglio sul punto; quanto, infine, alla doglianza espressa in tema di presunta nullità per contraddittorietà della delibera impugnata, la stessa non appare rilevante sotto il profilo della violazione di specifiche norme statutarie coinvolgendo per lo più aspetti di mera opportunità non incidenti al fine del decidere; ritenuta, infine, l'insussistenza del *periculum in mora* : il carattere di mera proposta della voce di spesa inserita nel bilancio preventivo per il 2013 e la convocazione dell'assemblea del Consorzio per la data del 5 gennaio 2013, avente ad oggetto tra l'altro proprio la presentazione e votazione del bilancio preventivo (v. doc. n. 7 di parte ricorrente), attestano, sulla base di una valutazione di tipo prognostico, come non ricorra il paventato pericolo imminente e concreto di un malfunzionamento del Consorzio per l'anno successivo, essendo demandata alla stessa assemblea dei consorziati all'esito della discussione ogni decisione sull'argomento; tra l'altro, l'istanza di inibitoria della celebrazione dell'assemblea ordinaria del 5 gennaio 2013 avanzata in via cautelare dagli stessi ricorrenti appare in netto contrasto con la deduzione della ricorrenza del *periculum* contenuta nel ricorso introduttivo

P.Q.M.

Visto l'art. 669 *quater* c.p.c. e l'art. 700 c.p.c.;
-respinge il ricorso introduttivo;

- spese al definitivo.

Si comunichi alle parti.

Breno, 19.12.2012.

Il GIUDICE

Dott.ssa Silvia Mossi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Breno, 20 DIC 2012

Il Cancelliere
(Silvia Mossi)

